

Disabili, congedo straordinario anche ai conviventi di fatto

(Fonte: <https://www.pensioniooggi.it/>)

Lo prevede un passaggio dello schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue n. 2019/1158 attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari. La convivenza potrà essere instaurata anche successivamente alla richiesta.

Il congedo straordinario per assistere parenti affetti da disabilità grave potrà essere fruito anche dai **conviventi di fatto** (al pari di quanto già previsto per la fruizione dei tre giorni di permesso mensile retribuito) oltre che dalle **coppie omosessuali** (come già prevede la legge n. 76/2016). Inoltre il congedo spetterà anche nel caso in cui la convivenza con il soggetto da assistere sia **stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo**. Lo prevede, tra l'altro, un passaggio dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria n. 2019/1158 attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato.

Congedo straordinario

Le novelle sono volte a migliorare la disciplina del congedo di cui all'articolo 42 co. 5 del Dlgs n. 151/2001 (continuato o frazionato e non superiore a due anni) riconosciuto ai lavoratori dipendenti conviventi di soggetti disabili in situazione di gravità accertata.

Questo congedo, come noto, spetta in primo luogo al **coniuge convivente** con il disabile e, in sua mancanza, il diritto si degrada verso altri familiari conviventi (figli, sorelle, fratelli eccetera). Sino ad oggi tra i soggetti beneficiari non è stato incluso il convivente di fatto (che, invece, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 è stato ammesso alla fruizione dei 3 giorni di permesso mensile di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992).

Per evitare il rischio di una nuova censura costituzionale (le due misure rispondono alle medesime esigenze) il Governo riconosce **anche al convivente di fatto** (in quanto equiparato al coniuge) il diritto alla fruizione del congedo in parola. Viene, inoltre, ribadito che il congedo spetta anche alla **parte dell'unione civile**, cioè al partner omosessuale (che di fatto già è equiparato al coniuge e, quindi, compreso tra gli aventi diritto all'istituto).

In secondo luogo si riduce da **60 a 30 giorni** il termine dilatorio minimo - decorrente dalla richiesta - per l'**inizio della fruizione del congedo** da parte dei lavoratori interessati.

Ok alla convivenza successiva alla richiesta

Degna di nota è la possibilità (per tutti gli aventi diritto) di fruire del congedo anche nel caso in cui la **convivenza con il disabile sia stata instaurata successivamente alla richiesta del congedo**. Attualmente questa facoltà è limitata, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2018, al solo **figlio non convivente per assistere il genitore disabile** a condizione che il figlio, dopo aver conseguito il congedo straordinario, «instauri una convivenza

che garantisca al genitore disabile un'assistenza permanente e continuativa» e purché non ci siano altri soggetti legittimati.

La novella ammette quest'ultima possibilità con riferimento a **tutti i soggetti** (non solo al figlio) e a **prescindere dall'assenza o meno di altri soggetti legittimati**.

Trasformazione del rapporto

Un'ultima modifica riguarda i lavoratori aventi diritto (art. 8 D.lgs. n. 81/2015) alla **trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale** per assistere familiari affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingratescenti. Questi ultimi, nella norma vigente, sono costituiti dal coniuge, dai figli e dai genitori del lavoratore o della lavoratrice. Il decreto legislativo, per le motivazioni sopra descritte, riconosce tale diritto **anche al convivente di fatto** (oltre che alla parte dell'unione civile, già previsto).

In una prospettiva di rafforzamento della tutela dei lavoratori che presentano tale richiesta, viene considerata **nulla qualsiasi azione di carattere ritorsivo o discriminatorio**, adottata dal datore di lavoro in violazione di tale diritto.